

**N. 04985/2014 REG.PROV.CAU.**

**N. 08937/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8937 del 2014, proposto da Vittoria De Simone, Lioi Gaetano, Lavorogna Lorenza, Citarella Alessia, Vicinanza Andrea, Lamberti Rita, Fimiani Rodolfo, Malpede Gabriele, Romaniello Roberta, Patti Salvatore, Cerra Rosa, Bartoli Alessandro, Milone Alessandra, Di Brizzi Francesco, Mennonna Annarosa, Di Mauro Daniela, Romei Stefano, Maci Chiara, Mancusi Marco Maria, Volpe Felicia, Villa Martina, Venutolo Elio Giuseppe, Cibarelli Alessandro, Galderisi Domenico, Cafaro Chiara, Salerno Antonio, Ferrara Rosaria Flora, Caggiano Maricarmen Olinda, Capodanno Silvia, Cirillo Raffaele, Coscia Ciro Maria, D'Auria Luisa Oriana, De Silva Ornella, Picariello Sabino, Avventura Stefano, Mandia Antonia, Gallo Gianpaolo, Borgherese Francesco, Balestrieri Marika, Vassallo Francesco, Conversano Italia, Ferullo Angela, Desiderio Francesco, Gorgoglione Vincenzo, Cataffo Maria Chiara, De Santis Federica, Amideo Francesco, Bottone Alessia, Carifi Giovanni, Parziale Roberto, Ottone Giobbe, Truono Truono, Iennaco Vittoria, Curcio Giovanni, Giugliano Santolo, Dello Schiavo Claudio, Bruno Maria Pia, D'Addieco Paola, De Simone Maria Teresa, D'Apice Mariagiovanna, Figliuolo Alessandra, Memoli Anna, Pentangelo

Paola, Fimiani Mario, Troisi Mary Jo, Amato Matilde, Accarino Davide, Albano Pasquale Valerio, Amato Giovanni, Berardi Brigida, Campana Gaetano Alberto, Cappiello Raffaella, Cattel Dario, Contursi Marianna, D'Alessio Elvira, De Cesare Carlo, De Martino Maria Antonia, De Prisco Luca, Del Guercio Giuseppe, Dell'Aglio Alberto Maria, Di Filippo Federica, Di Palma Antonia, Diasco Roberta, Donadio Serena, D'Onofrio Anna, Fabris Marco Maria, Falcone Silvia, Forlano Antonella, Garofano Antonio, Giannattasio Maria Luisa, Giorgio Riccardo, Guglielmi Giulia, Grimaldi Federica, Iandiorio Valentina, Langella Gianfranco, Liguori Maria Elena, Marino Armando, Miele Davide, Panaino Sonia, Pantalena Donatella, Parrilli Gaetano, Peluso Mirco, Pocchiano Francesco, Procida Piera, Raimo Viviana, Ravalllese Vincenza, Rosciano Antonio, Rotolo Mario, Ruberto Maria Assunta, Sabbarese Michela, Santomauro Andrea, Simeone Daniele, Sorvillo Edgardo, Stolfi Nicoletta, Strazza Claudia, Strianese Annalisa, Vitolo Francecsa, Bennet Chiara, D'Apuzzo Carlo, Fiore Antonella, Gorga Gloria, La Regina Gilda Giovanna, Landi Marianna, Pagano Chiara, Pepe Roberto, Pepe Francesco, Sica Natasha, Vitale Alessandro, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

***contro***

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; il Cineca;

***nei confronti di***

Andrea Sica, Mirta Pinizzotto, Giacinto Ciaccia, Eleonora Logruosso, Calogero Puzzanghera, Alessandro D'Argenio, Anna Afeltra, Luigi Nardone;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

mancata ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2014/2015 nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Salerno e di Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Vista la nota del MIUR del 22.09.2014;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella

specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso»;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università indicata in ricorso come prima scelta, avuto riguardo alla nota MIUR a prot. n. 24848 del 22 settembre 2014;

Ritenuto, inoltre, che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l'a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso"

l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'immatricolazione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università in ricorso indicata in ricorso come prima scelta come in motivazione indicato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 dicembre 2015 e autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)